

Rosaria Catanoso

**Note a margine su *Elogio del diritto* di Massimo Cacciari e
Natalino Irti**

Sin dall'antichità, abbiamo sperimentato come la struttura dell'origine della politica sia in sé duplice, proponendo da un lato le leggi della *polis*, dall'altro le leggi del sangue. L'antinomica divisione tra Creonte ed Antigone non può essere mai risolta. Del resto: «Seppellendo il fratello Polinice, caduto combattendo contro Tebe, Antigone trasgredisce la legge di Creonte. Antigone è perfettamente consapevole che ha agito contro i *nomoi* della *polis*, contrapponendo ad essi la sua propria legge. Eppure, violando i vacillanti in quanto “terrestri” *nomoi* della *polis*, Antigone agisce richiamandosi anch'ella ai *nomoi*, a *Dike*»¹. Tra *Nomos* e *Dike*, quindi, si è posto da sempre quasi uno iato; ad ogni *nomos* si contrappone una giustizia. Il percorso compiuto da Cacciari e Irti nel libro *Elogio del diritto*² ha lo scopo di cogliere tale intricata relazione, prima ancora che politica, ontologica. Un'opera densa, filosoficamente temeraria, con un intento *educativo*, considerandone proprio l'accezione etimologica, il *tirar fuori* tutta la storia che sottende ai termini propri del lessico giuridico. Contro l'esistenza di una scienza del diritto, considerata come una disciplina tra altri rami del sapere, insieme a Jaeger, il filosofo ed il giurista riattualizzano i luoghi storici nei quali si è manifestata una fede inconcussa nella giustizia, quale fondamento di ogni più alta forma di vita umana. Le *poleis* del V secolo, le esperienze della democrazia diretta ateniese sono state le forme nelle quali giustizia e *physis* rappresentavano due facce del medesimo *kosmos*.

Cacciari ed Irti, dialogano insieme a Werner Jaeger³, si passano il testimone, dal destino di *dike* a quello di *nomos*, dalla filosofia al diritto, attraversando la filologia e il mito. Le radici della nostra civiltà sono tutte

¹ G. Cantarano, *La comunità impolitica*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 5.

² M. Cacciari, N. Irti, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, La nave di Teseo, Milano, 2019.

³ Incluso nel libro di Cacciari e Irti il saggio di Jaeger appare per la prima volta nel 1947, con il titolo *Praise of Law*, tra gli *Studi in onore di Roscoe Pound*.

racchiuse nel valore semantico, prima ancora che etimologico, di questi termini.

Jaeger riconosce come la paternità della filosofia del diritto spetti ai greci. E scrive: «i Greci hanno intensamente speculato sulla natura del diritto e della giustizia, assai prima che avessero creato una filosofia del diritto nel significato nostro del termine»⁴. Già dai primordi della civiltà, in quella tradizione orale tramandata dai poemi omerici si manifesta la fiducia riposta nella giustizia come fondamento di ogni più alta forma di vita umana⁵. Nell’Iliade e nell’Odissea rintracciamo l’aspetto tecnico della giustizia, rispetto alle considerazioni generali intorno alla sua dottrina. Omero, quindi, rappresenta la giustizia come un principio generale; Dike, Eirene, sono divinità che rimandano ad un ordine sacro legalitario. In Esiodo, Giove riveste l’incarnazione divina della maestà della giustizia; la quale non è solo un’istituzione umana, ma è lo strumento con il quale Giove conserva ed incarna la sua volontà. Da Omero ad Esiodo si passa da una concezione autoritaria ad una razionale del diritto, ponendo in luce l’uguaglianza di fronte alla legge ed il suo carattere obbligatorio. I tempi sono importanti, proprio perché sono momenti di cambiamenti e di evoluzioni sociali e valoriali. Una nuova *areté* pervade i codici etici, dalla virtù della forza si passa alla temperanza. *Dikaiosyne* è la qualità morale dell’uomo giusto, che obbedisce alle leggi. Infatti: «la evoluzione sociale che mutò l’ordinamento feudale del primitivo mondo greco durante il settimo e sesto secolo fu condotta sotto l’insegna delle *dike* e del *nomos* o dell’*isonomia*»⁶.

Jaeger percorre la storia del concetto della giustizia dei Greci da Omero a Solone al fine di sottolineare il legame della giustizia e del diritto con la natura della realtà⁷. I greci, infatti, consideravano il diritto e la giustizia il centro della cultura umana e la chiave della posizione dell’uomo nel cosmo. Con i filosofi della scuola di Mileto – conosciuti come fisiocrati

⁴ M. Cacciari, N. Irti, *Op. cit.*, p. 12.

⁵ *Ib.*, p. 13.

⁶ *Ib.*, p. 17.

⁷ *Ib.*, p. 20: «lo vediamo dapprima espresso in termini religiosi come il nesso tra la giustizia umana e il divino governo del mondo e con la volontà di Giove, la suprema saggezza. Gradatamente sorge un più razionale concetto della giustizia e della sua fondamentale importanza per la vita umana; ma la terminologia religiosa è mantenuta persino da pensatori giuristi come Solone, perché gli occorrono queste categorie per mettere in rilievo la stretta relazione tra la giustizia e la natura della realtà».

o naturalisti, il pensiero giuridico compie la prima speculazione filosofica. Talete, Anassimandro ed Anassimene si sono interessati del mondo esterno, del continuo nascere e perire presente in natura, facendo coincidere la natura del pensiero giuridico greco con l'aspetto ontologico della realtà. Eraclito porterà a compimento tali riflessioni, ritenendo il principio dell'universo come una legge o una giustizia cosmica, collegando la legge umana e la vita della comunità con questo ordine divino. Il retroterra storico è costituito dal sorgere della nuova polis, tra il settimo e sesto secolo, e che culmina nella democrazia ateniese del quinto secolo. La legge della polis è il *nomos*. La polis educa l'uomo. Ma chi educa la polis? Questo è il grande problema che si protrarrà dai sofisti fino a Platone, passando per la condanna a morte di Socrate. Quest'ultimo è, infatti, l'emblema dell'uomo giusto. La legge, adesso, non segue più la natura, ma le è imposta dall'uomo. Il diritto, per Gorgia e per Protagora, è specificamente umano. Nel periodo di crisi della polis, durante il quale Platone scrive, il diritto è percepito come un'arbitraria restrizione imposta alla natura umana, la quale sceglie ciò che aggrada piuttosto che quanto prescritto da ideali e convenzioni, considerati, solo in forma arbitraria e individuale. Ecco perché Platone, prima nella *Repubblica* e poi nelle *Leggi*, senta fondante il compito di educare filosoficamente il legislatore. Per Platone, con la condanna del filosofo da parte della polis, si dovrà trovare un connubio tra l'attività legislativa pratica la filosofia teoretica.

Nel pensiero greco la giustizia è dono supremo degli dei, strumento con il quale gli uomini interpretano la loro posizione all'interno di un ordine cosmologico ben pensato e ben scritto. Nei poemi omerici un ruolo di primo piano è rivestito da Dike, figlia di Zeus, e della sua seconda sposa Themis, la grande dea che governa⁸. Giunto al potere Zeus si mostra come colui che realizza Themis, distinguendosi dall'origine di quest'ultima, e Zeus rimarrà sovrano fino a quando obbedirà a Themis⁹. Più tardi arriverà Nomos, quale consuetudine incarnata nel diritto codificato, rimedio alle fatali discordie nate nella polis. Da quel momento, sarà patrimonio culturale dell'occidente la riflessione su cosa sia la vera giustizia, e su come il Nomos, la norma di

⁸ *Ib.*, p. 70.

⁹ *Ib.*, p. 78.

volta in volta vincente risponda alla domanda di verità che Dike pone ai singoli e alle società. Dike e Nomos si inseguono, si avvicinano, si combattono in modo incessante. Questa è la storia dell'occidente. La filosofia del diritto sarebbe, quindi, arrivata molto dopo; la riduzione compiuta dal positivismo giuridico ha allontanato il concetto di diritto dai suoi riferimenti con la filosofia. Questo ha generato una decadenza dello stesso vivere umano. La scienza giuridica ha prodotto "diritti di fatto" e la filosofia ha perso la sua funzione originariamente universale, di comprensione dell'umano nel suo complesso. Il più grave errore compiuto dal senso comune, nei riguardi della filosofia, è stato considerarla una speculazione su concetti fuori dal tempo. Riconoscere e comprendere la crisi del modello giuridico, affermatosi a partire dalla crisi della polis greca, significa ristabilire la funzione universale della filosofia. Ed al riguardo Cacciari esplicita come: «il *mythos* non è che il presupposto, la possibilità di concepire la dimensione Themis-Dike come trascendente l'ambito determinato sia territorialmente che eticamente dei *nomoi*, e tuttavia, insieme, costitutivo della loro forma e del loro valore, è problema che la ragione soltanto è chiamata a porre e risolvere».¹⁰

Gli autori, quindi, ridisegnando i contorni che assumono Nomos e Dike nella nostra epoca, non più capace d'immaginarne l'unità. Questo è l'alone tragico che contorna la dimensione odierna.

Irti nota come la dissoluzione del *Nomos*, preconizzata da Spengler¹¹, abbia raggiunto il suo punto massimo nel tempo della tecnica, durante il quale anche le leggi positive si frammentano, come fossero cose, ed oggetti d'uso. Adesso l'artificialità è la caratteristica del mondo del diritto¹². Lo Stato appare, così, un ente affaccendato a mantenere ed a difendere la propria autorità normativa. Tutto è ridotto a *nomoi*: potere, ordine, eccezione, emergenze. La norma ha valore solo per il suo esser obbedita. Quasi fossimo dentro un racconto kafkiano, innanzi allo sradicamento ontologico del *nomos*, l'individuo si trova a dover obbedire a leggi facilmente manipolabili. Si passa dall'universalità, ad un astratto

¹⁰ *Ib.*, p. 83.

¹¹ O. Spengler, *Il tramonto dell'occidente*, Longanesi, Milano, 2008.

¹² M. Cacciari, N. Irti, *Op. cit.*, p. 117.

universalismo. Osserva Irti come, nel mondo moderno, non ci sia una *veritas* che dia ragione delle singole norme e ne offra giustificazione¹³. All'individuo, privato del senso originario rivestito dalla legalità, dal diritto positivo, dalla giustizia, dal diritto naturale, si apre un orizzonte di politeismo giuridico che rischia di soffocarlo e schiacciarlo. Qualcosa, tuttavia, può essere ancora salvato, e ciò è rappresentato dal *logos* quale strumento di resistenza e di rivolta, di lotta e di dissenso. Un *logos* comunitario può svolgere la funzione di riconoscimento, e di individualizzazione di ciascuno, all'interno della kosmopolis contemporanea.

¹³ *Ib.*, pp. 134-135.